



**PARERE MOTIVATO
n.169 dell'1 Ottobre 2019**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante agli strumenti urbanistici – Varianti Verdi del Comune di Borgo Veneto (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 1 Ottobre 2019 come da nota di convocazione in data 30 Settembre 2019 prot. N.418506;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Borgo Veneto con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.291922 del 03.07.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante agli strumenti urbanistici – Varianti Verdi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.139935 del 9.09.19 assunto al prot. Reg. al n.387767 del 9.09.19 dell'ULSS6;
- Parere n.88550 del 9.09.19 assunto al prot. Reg. al n.388944 del 9.09.19 di ARPAV;
- Parere n.11195 del 17.09.19 assunto al prot. Reg. al n.400271 del 17.09.19 del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
- Parere n.4052 del 16.09.19 assunto al prot. Reg. al n.397767 del 16.09.19 del Comune di Piacenza d'Adige;
- Parere n.411158 del 25.09.19 del Genio Civile di Padova,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 161/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE il Comune di Borgo Veneto, nato dalla fusione dei Comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita d'Adige a seguito dell'entrata in vigore della LR n. 6/2018, ha redatto, in forma unitaria, la presente variante.

A seguito della pubblicazione dell'avviso per la raccolta di "Manifestazioni di interesse per la richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché queste siano private della potenzialità edificatoria" (ai sensi della LR n. 04/2015, art. 7), all'Amministrazione comunale sono pervenute 22 manifestazioni di interesse, di cui 16 entro i termini e 6 fuori termine.

In particolare, una richiesta (n. 7) è relativa alla località di Megliadino S. Fidenzio; due richieste (n. 9 e n.12) sono relative alla località di Saletto; e le rimanenti richieste riguardano la località Santa Margherita d'Adige.

Le istanze sono state esaminate dall'Amministrazione comunale che ha ritenuto di non accogliere la richiesta n. 5, afferente un ambito ricadente nell'ex comune di Santa Margherita d'Adige, senza peraltro fornire, per quanto si evince nel RAP le motivazioni.

Con la "Variante Verde" in esame, il Comune di Borgo Veneto, intende procedere con la riclassificazione di alcuni ambiti in zone agricole ed a verde privato privandoli, come previsto dalla norma, della capacità edificatoria.

Nel Rapporto Ambientale Preliminare le istanze poste in valutazione, sono state attentamente analizzate sia rispetto al contesto territoriale nel quale sono collocate, sia rispetto allo stato di diritto previsto dallo strumento di pianificazione vigente.

L'analisi proposta nel Rapporto ambientale preliminare non ha dato evidenza di potenziali problematiche ambientali conseguenti l'attuazione delle trasformazioni in esame.

I pareri resi dalle autorità ambientali consultate non hanno evidenziato possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dalla variante proposta.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 1 ottobre 2019, dalla quale emerge che "la Variante agli strumenti urbanistici – Varianti Verdi del Comune di Borgo Veneto" non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.



ATTESO che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità ambientali consultate nonché gli esiti della relazione istruttoria tecnica VInCA n. 161/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante agli strumenti urbanistici – Varianti Verdi nel Comune di Borgo Veneto, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015.

Relativamente agli ambiti riclassificati in area agricola, dovranno essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico- Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine